

**GIUSTIZIA EUROPEA**

**La Cedu bocchia l'Italia  
sulle ispezioni fiscali**

L'Italia deve riformare il quadro normativo relativo alle visite ispettive di natura fiscale compiute in aziende. A chiederlo è la Corte europea dei diritti dell'uomo. — a pag. 33

**Strasburgo**

Ispezioni fiscali in azienda,  
Italia bocciata dalla Cedu — p.33

# Ispezioni fiscali in azienda, Italia bocciata dalla Cedu



**NT+FISCO**  
**Telefisco 2025, quesiti AdE e GdF,  
articoli e video dell'evento**

Si è concluso il convegno dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore che si è

tenuto in diretta il 5 febbraio: durante l'evento sono state affrontate le novità normative con le risposte del Fisco e le relazioni degli esperti. su: [ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)

## Corte di Strasburgo

**Accolto il ricorso  
per violazione di domicilio  
e corrispondenza**

**Per i giudici europei vanno  
indicati con chiarezza i casi  
in cui le visite sono possibili**

**Chiesto anche l'obbligo  
di informazione sulla  
portata della verifica  
e il diritto all'assistenza  
di un professionista**

**Marina Castellaneta**

L'Italia deve riformare il quadro normativo relativo alle visite ispettive di natura fiscale compiute in aziende.

Lo chiede la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza depositata ieri nel caso Italgomme Pneumatici e altri contro Italia (ricorso 36617/18) con la quale Strasburgo ha accertato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione che assicura il diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza. Ma è una bocciatura ad ampio raggio, perché la Corte ha adottato misure generali nei confronti dell'Italia chiedendo un'immediata modifica legislativa. E questo anche per evitare condanne seriali tenendo conto dell'alto numero di ri-

corsi di tenere analogo pendenti a Strasburgo.

La vicenda aveva al centro le ispezioni compiute dalla Guardia di finanza e dall'agenzia delle Entrate nei confronti delle aziende ricorrenti per valutare l'adempimento degli obblighi fiscali. Erano stati controllati registri contabili, libri societari, fatture e altri documenti obbligatori ai fini della contabilità. In caso di rifiuto, ai ricorrenti sarebbe stata preclusa la possibilità di utilizzare gli atti come prova in successivi procedimenti amministrativi e giudiziari. Erano seguiti altri controlli. Poi il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dato ragione ai ricorrenti.

Prima di tutto, la Corte ha chiarito il perimetro di applicazione dell'articolo 8, che include anche il diritto al rispetto della sede legale, delle filiali e di altri locali commerciali di una società nonché di locali utilizzati per attività professionali, con la conseguenza che, anche nel disporre ispezioni o audit, la norma convenzionale deve essere rispettata. La Corte ha osservato che si era realizzata un'ingerenza nel domicilio e nella corrispondenza del ricorrente che non era necessaria in una società democratica come richiesto dall'articolo 8.

Per Strasburgo, infatti, è vero che gli Stati hanno un ampio margine di discrezionalità nello stabilire gli interventi in materia fiscale, che è più ampio se riguarda persone giuridiche e non singoli individui, così come è evidente che i contribuenti debbano

fornire alle autorità competenti informazioni accurate, ma nei casi in esame la quantità di documenti e di informazioni controllate era stata significativa. Certo, tutto era avvenuto sulla base di regole di diritto interno, ma le norme non soddisfano «i requisiti di qualità del diritto» richiesto dall'articolo 8.

Inoltre, la Corte osserva che lo svolgimento di ispezioni e di verifiche, in base al quadro normativo interno, è subordinata a un'autorizzazione nel caso di effettive esigenze d'indagine e di un controllo in loco, con requisiti più severi se le ispezioni sono compiute in un'abitazione, poiché in questi casi è necessario l'intervento del pubblico ministero, ma non se le misure riguardano persone giuridiche o locali utilizzati per attività professionali. Così, la Corte ha concluso nel senso che la base giuridica delle misure contestate «non fosse in grado di delimitare sufficientemente l'ambito del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali» e non avesse il requisito di «qualità di diritto» ai sensi della Con-



venzione. È poi mancato un controllo giurisdizionale effettivo ex post sulla legittimità, la necessità e la proporzionalità delle misure, in contrasto con la Convenzione.

All'Italia, la Corte ha chiesto di modificare le norme interne con l'indicazione chiara dei casi in cui sono possibili ispezioni in azienda, evitando forme di accesso indiscriminato. Tra le modifiche, anche l'obbligo di informare il contribuente della portata della verifica prima che questa sia svolta e il diritto di essere assistito da un professionista, con la previsione di un controllo giurisdizionale effettivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA